

Contact Center:

Tel 0574 740441
Fax 0574 064052
info@legalab.itAVV. MARCO BACCICHET
marco.baccichet@legalab.itAVV. ALESSANDRO FARDELLO
alessandro.fardello@legalab.itNICCOLÒ OPPOLITI, ESQ. NYC
niccolo.oppoliti@legalab.itAVV. MARTINA RIO
martina.rio@legalab.itAVV. PAOLO FERRAGINA
paolo.ferragina@legalab.itAVV. FRANCESCA COLZI
francesca.colzi@legalab.itAVV. RUDI RUSSO
rudi.russo@legalab.itDOTT. EDOARDO MOLINA
edoardo.molina@legalab.itDOTT. LORENZO PELAGATTI
lorenzo.pelagatti@legalab.itAVV. LAURA ARGIOLAS
laura.argiolas@legalab.itAVV. DAVID FOSSI
david.fossi@legalab.itAVV. BENEDETTA CACIALLI
benedetta.cacialli@legalab.itAVV. ALESSANDRO PAOLACCI
alessandro.paolacci@legalab.itAVV. CATERINA VIVALDI
caterina.vivaldi@legalab.itAVV. FRANCESCA GARGANI
francesca.gargani@legalab.itAVV. ELENA SOGNI
elena.sogni@legalab.itDOTT. GIANNI RISALITI
gianni.risaliti@legalab.it**ORDINANZA N. 48 DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE TOSCANA**

Con l'Ordinanza n. 48 del Presidente della Giunta Regionale del 3 maggio 2020 è stata revocata la precedente Ordinanza n. 38 del 18 aprile 2020, introducendo nuove "Misure di contenimento sulla diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" a decorrere dal 4 maggio 2020.

Le disposizioni di tale Ordinanza non si applicano agli ambienti di lavoro sanitari ed ai cantieri, per i quali vale solo la normativa nazionale.

Il mancato rispetto delle misure previste nelle Ordinanze regionali comporta le **sanzioni** previste dall'**art. 4 del D.L. 25 marzo n. 19**.

Si riporta, in sintesi, il contenuto dell'Ordinanza, suddiviso come segue:

- (1) misure per le attività lavorative in generale;
- (2) misure per le sole attività commerciali;
- (3) misure per gli uffici pubblici e privati e per le libere professioni;
- (4) protocollo anti-contagio;
- (5) sanzioni.

(1) MISURE PER LE ATTIVITÀ LAVORATIVE IN GENERALE

TEMA	MISURE
Messa a disposizione spazi per attività di prevenzione	Il datore di lavoro dovrà assicurare la propria disponibilità a garantire spazi , quando necessari, e informazioni ai dipendenti e collaboratori dell'azienda che intendano volontariamente sottoporsi allo screening sierologico, secondo le modalità definite dalle specifiche Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Toscana.

<p>Spostamento dal domicilio al posto di lavoro</p>	<p>Per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sui mezzi pubblici è fatto obbligo di usare la mascherina ed è raccomandato l'uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l'utilizzo degli stessi; - è consigliato l'uso dei mezzi della mobilità sostenibile individuale o di coppia (bicicletta e mezzi elettrici); - nel caso dell'auto privata con due persone si raccomanda l'utilizzo della mascherina.
<p>Distanza di sicurezza nei luoghi di lavoro</p>	<p>La distanza di sicurezza interpersonale <u>consigliata</u> è di 1,8 metri.</p>
<p>Utilizzo mascherina</p>	<p>All'interno dei luoghi di lavoro è previsto, <u>per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni</u>, l'utilizzo di una mascherina chirurgica. Inoltre, <u>qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di 1 metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative</u> è comunque necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.</p>
<p>Presenza di febbre o sintomi</p>	<p>In presenza di febbre (sopra 37,5°) o altri sintomi influenzali, riferibili al Covid-19 è fatto divieto di recarsi sul posto di lavoro ed è obbligatorio rimanere al proprio domicilio. Il datore di lavoro potrà attivarsi per sottoporre il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, al controllo della temperatura corporea.</p>
<p>Igiene personale</p>	<p>Prima dell'accesso al posto di lavoro è necessario detersi accuratamente le mani, utilizzare la mascherina protettiva e, ove compatibile o richiesto dall'attività, utilizzare guanti monouso. Il datore di lavoro installa nei luoghi di lavoro idonei e diffusi dispenser per detergere le mani, inoltre, fornisce mascherine protettive e eventualmente guanti monouso. Qualora non fosse reperibile il gel detergente, effettuare il normale lavaggio con acqua e sapone.</p>
<p>Sanificazione e pulizia ambienti di lavoro</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Deve essere garantita la sanificazione degli ambienti con frequenza di almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro. • Deve essere garantito quanto più possibile il ricambio dell'aria. • Laddove siano presenti impianti di areazione deve essere garantita la sanificazione periodica, secondo le indicazioni contenute nel "Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020". <p>N.B. La sanificazione può essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igienici etc).</p> <p>N.B. Tali adempimenti devono essere ordinariamente registrati da parte del datore di lavoro o suo delegato, su supporto cartaceo o informatico, con auto-dichiarazione.</p> <p>N.B. Laddove siano presenti impianti di areazione deve essere garantita la sanificazione periodica, secondo le indicazioni contenute nel "Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in</p>

	<i>relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2.</i> , altrimenti ne deve essere previsto lo spegnimento, garantendo la massima ventilazione dei locali.
Servizio mensa	Il servizio mensa deve essere riorganizzato in modo da garantire in ogni momento la distanza interpersonale di 1 metro. È necessario che sia effettuata la sanificazione dei tavoli dopo ogni singolo pasto . Laddove le condizioni igieniche e di spazio lo consentono, al fine di evitare assembramenti, è possibile il consumo dei pasti anche presso la singola postazione di lavoro.
Informazioni	Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i propri lavoratori circa le presenti disposizioni , consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi <i>depliant</i> informativi.

(2) MISURE PER LE SOLE ATTIVITÀ COMMERCIALI

Oltre alle precedenti misure, per le attività commerciali si applicano anche le seguenti.

TEMA	MISURE
Accesso aree commerciali	<ul style="list-style-type: none"> • Obbligo di prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell'utenza, in modo tale che all'interno sia mantenuta la distanza interpersonale di almeno 1 metro e l'obbligo di regolamentare l'accesso all'interno in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. • Per gli ambienti fino a 40m² è consentito l'accesso fino ad una persona alla volta, oltre ad un massimo di due operatori. • È consigliato mantenere la distanza interpersonale di 1,8 metri. • Ove possibile, sui banchi e alle casse, si raccomanda di posizionare pannelli di separazione tra i lavoratori e l'utenza. • L'ingresso negli esercizi è consentito a chi indossa la mascherina protettiva, che copra naso e bocca. • È fatto obbligo di sanificare le mani o di utilizzare i guanti monouso. Laddove possibile è preferibile per le mani l'adozione di entrambe le misure. All'ingresso dei negozi sono posizionati dispenser per detergere le mani e/o guanti monouso. • Obbligo di consentire l'ingresso di una persona per nucleo familiare, salvo bambini e persone non autosufficienti.
Informazioni	Obbligo di fornire informazioni per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata e di avvertire la clientela , con idonei cartelli all'ingresso, della necessità del rispetto della distanza interpersonale di 1 metro .
Altre precauzioni	<ul style="list-style-type: none"> • Nei casi in cui la spesa venga effettuata con carrelli e cestelli, si raccomanda di posizionare presso la zona di prelievo <i>dispenser</i> con liquido disinfettante e carta assorbente a disposizione del cliente per la relativa pulizia. • Nei mercati all'aperto è fatto obbligo di mantenere di norma la distanza interpersonale di 1 metro e di posizionare presso i banchi dispenser con liquido per la sanificazione delle mani e/o guanti monouso.

(3) MISURE PER UFFICI PUBBLICI E PRIVATI E PER LE LIBERE PROFESSIONI

Per gli **uffici pubblici e privati** e per le **libere professioni** valgono le disposizioni previste per le attività lavorative in generale (sezione 1) e, nel caso di rapporti con il pubblico o clientela, valgono le disposizioni previste per le attività commerciali (sezione 2).

(4) PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO

I datori di lavoro hanno l'**obbligo di redigere un protocollo di sicurezza anti-contagio**, necessario per lo svolgimento dell'attività, che preveda l'impegno all'attuazione delle misure sopra descritte.

Il protocollo anti-contagio dovrà essere compilato sul sito <https://servizi.toscana.it/presentazioneFormulari> a partire dal 6 maggio 2020.

- Per **tutte le attività aperte alla data del 18 aprile 2020**, per le quali non sia stato trasmesso il protocollo secondo le disposizioni dell'Ord. 38/2020, dovrà essere compilato il *format online* entro il 18 maggio 2020.
- per le **altre attività** la trasmissione del protocollo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla riapertura.

N.B. Coloro che hanno già inviato il protocollo secondo le disposizioni dell'Ord. 38/2020, non devono compilare il *format online*.

N.B. Il protocollo anti-contagio dovrà essere stampato e sempre reso disponibile presso l'attività per i controlli previsti dalla legge.

(5) SANZIONI

Le **sanzioni** previste in caso di violazione delle misure di contenimento dell'Ordinanza n. 38 del 18 aprile 2020 del Presidente della Giunta Regionale Toscana rimangono le medesime previste dal **D.L. 25 marzo n. 19**.

In relazione alle contestazioni pregresse si è previsto che le **infrazioni commesse prima del 25.03.2020** sono punite con una **sanzione amministrativa pari a € 200**.

Differentemente, per le **violazioni commesse a partire dal 25.03.2020** si rimanda allo schema seguente.

N.B. In caso di reiterazione della violazione da parte di privati o di imprese, la sanzione amministrativa è **raddoppiata** e quella accessoria è applicata nella **misura massima (30 giorni)**.

SANZIONI PER I PRIVATI

Atto normativo	Comportamento sanzionato	Sanzione
D.L. 25 MARZO N. 19	Violazione di una delle misure di contenimento previste dai decreti vigenti e dall'Ordinanza in esame (per le misure di contenimento precedentemente adottate vedi pag. 3-6 di " Misure di contenimento e sanzioni Covid -19 ")	Sanzione amministrativa: pagamento di una somma da € 400 a € 3.000 (salvo che il fatto non costituisca reato).

D.L. 25 MARZO N. 19	Violazione di una delle misure di contenimento previste dai decreti vigenti <u>mediante l'utilizzo di un veicolo</u>	<i>Sanzione amministrativa:</i> pagamento di una somma da € 400 a € 3.000, aumentata fino a un terzo.
Art. 495 c.p.	Autocertificazione falsa	<i>Sanzione penale:</i> reclusione da 1 a 6 anni.
Art. 260 R.D. 1265/1934 (Testo unico delle leggi sanitarie) Art. 452 c.1 n.2 c.p.	Violazione periodo di quarantena presso la propria abitazione	<i>Sanzione penale:</i> reclusione da 3 mesi a 18 mesi e ammenda da € 500 a € 5.000. Salvo il più grave reato ex art. 452 c.p.: reclusione da 1 a 5 anni.

SANZIONI PER LE IMPRESE

Atto normativo	Comportamento sanzionato	Sanzione
D.L. 25 MARZO N. 19	Violazione di una delle <u>misure di contenimento previste dai decreti vigenti</u> e dall'Ordinanza in esame (per le misure di contenimento precedentemente adottate vedi pag. 3-6 di " <u>Misure di contenimento e sanzioni Covid -19</u> ")	<i>Sanzione amministrativa:</i> pagamento di una somma da € 400 a € 3.000, con l'applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.